



Tribunale di Chieti

Prot.

Chieti, lì 26/10/2026

OGGETTO: termine per proporre le opposizioni di cui agli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002.

Ai Direttori

Al personale amministrativo

SEDE

Agli Uffici del Giudice di Pace

CHIETI e Guardiagrele

E p.c.

Ai Sig. Presidenti degli Ordini professionali

Al personale di magistratura

SEDE

La presente nota fa seguito alla circolare resa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento degli affari di Giustizia – in data 25/7/2026, prot. 0153182 in materia di termini per proporre le opposizioni di cui agli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002 ed in applicazione della medesima dispone quanto segue:

- per i decreti di liquidazione emessi in favore dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino successivamente al 28 febbraio 2023 ma afferenti a procedimenti iscritti anteriormente a tale data, il personale amministrativo accerti l'intervenuta esecutività sulla base della pregressa cornice regolamentare (trenta giorni ex art 702 quater c.p.c.): difatti, il pagamento delle spese di giustizia costituisce un





Tribunale di Chieti

provvedimento incidentale all'interno del procedimento nel quale la spesa si è realizzata e pertanto, essendo stato il procedimento iscritto anteriormente alla Riforma Cartabia, risulta soggetto alla disciplina normativa previgente;

- per i decreti di liquidazione emessi in favore dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino successivamente al 28 febbraio 2023 ed afferenti a procedimenti iscritti successivamente a tale data, il personale amministrativo accerti l'intervenuta esecutività sulla base del nuovo art. 281 terdecies c.p.c. Nel dettaglio: 1) dopo 30 giorni dall'intervenuta notifica a cura della parte interessata (termine breve) ovvero 2) in assenza di notifica, trascorsi 6 mesi dall'emissione del provvedimento (termine lungo). Al fine di ottenere la dichiarazione anticipata di esecutività, i difensori potranno compilare apposita istanza (ALL. 1) e depositarla all'interno del fascicolo processuale con la seguente rubrica "*richiesta di dichiarazione anticipata di esecutività del decreto di liquidazione*" (in PCT ovvero in PDP; per i fascicoli che non transitano in PDP, saranno accettate le istanze tramite posta elettronica certificata: prot.tribunale.chieti@giustiziacerit.it).
- Nella attestazione di esecutività, il personale di Cancelleria avrà cura di indicare la data da cui si è avviato il conteggio utile ai fini della esecutività. Nel dettaglio: 1) nell'ipotesi del termine lungo: *decreto esecutivo il ___ dalla pubblicazione avvenuta in data _____*; 2) nell'ipotesi del termine breve: *decreto esecutivo il ___ con ultima notifica effettuata da _____ in data _____*. Si ricorda che l'esecutività deve essere attestata sul decreto di liquidazione dando atto della mancata opposizione ed inserendola nella apposita sezione di Spedigiis ("*provvedimento lordo esecutivo*"), al fine di notificare il beneficiario della possibilità di emettere fattura.
- I Direttori avranno cura di adeguare le attività del personale alle disposizioni sopra rese nonché di assicurare le attestazioni di esecutività entro i termini previsti dalla disciplina attuale.



Tribunale di Chieti

- Il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale, in evidenza tra le News e nella sezione di Amministrazione trasparente.

Il Dirigente

Emanuela Zannerini

Il Presidente f.f.

Gianluca Falco